



COMUNE DI CASTELLUCCIO DEI SAURI

prov. di Foggia

P.zza Municipio, 3 – 71025 Castelluccio dei Sauri- tel. 0881/962021 fax 0881/962263
www.comune.castellucciodeisauri.fg.it

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI DI SOSTEGNO AGLI INQUILINI BISOGNOSI-LEGGE 431/1998- ANNO 2020

SI RENDE NOTO

In esecuzione della Determinazione dirigenziale della Regione Puglia n. 514 del 13/12/2021 sono aperti i termini

per la partecipazione al Bando Pubblico di concorso al fine della rilevazione del fabbisogno per l'assegnazione dei contributi dei canoni di locazione per l'anno 2020 per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione ai sensi dell'art.11 della legge 9.12.1998 n.431.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

Per la partecipazione al concorso, il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:

a) REDDITO COMPLESSIVO del nucleo familiare conseguito nel 2020 non superiore all'importo di Euro 13.405,08 (soggetti rientranti nella fascia a);

Oppure

b) REDDITO COMPLESSIVO del nucleo familiare conseguito nel 2020 (il reddito di riferimento è quello definito dall'art.2,punto f) della Legge n.54/84 con le riduzioni previste dalla legge 457/78 art. 21 e successive modificazioni ed integrazioni), **non superiore all'importo di Euro 15.250,00;**

Inoltre :

e) Cittadinanza italiana;

d) Cittadinanza in uno Stato appartenente all'Unione Europea purché in possesso Attestazione anagrafica di cittadino dell'Unione;

e) Cittadinanza in uno Stato non appartenente all'Unione Europea purché regolarmente soggiornante nel territorio comunale;

f) Residenza nel Comune di Castelluccio dei Sauri nell'immobile, condotto in locazione come abitazione principale, per il quale si richiede il contributo;

g) Contratto di locazione ad uso abitativo nel corso dell'anno 2020, regolarmente registrato, per un immobile che non rientri nelle categorie catastali A1,A8,A9 e che, per quanto attiene alla superficie utile, non superi 95 mq., fatta eccezione per gli alloggi occupati da nuclei familiari numerosi (6 persone ed oltre) oppure presenza nel nucleo familiare di ultrasessantacinquenne e/o disabile oppure con n.2 figli maggiorenni disoccupati o studenti oppure n.3 figli minorenni a carico o nucleo familiare monogenitoriale) la cui superficie utile non deve superare 119 mq.;

h) L'abitazione condotta in locazione non trovasi in zona di pregio, come definito da accordi comunali ai sensi deH'art.3, comma 3 della L.n.431/98 e decreti ministeriali attuativi del 5/3/99, art.1, e del 30/12/2002, art.1, comma 2, ovvero, trovasi in zona di pregio ma è in cattive condizioni, gli infissi non sono in buono stato-manca o non funziona il riscaldamento-manca o non funziona l'autoclave-manca l'ascensore se l'appartamento è dal terzo piano in su;

i) Il locatario non abbia vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado (figlio/a-padre-fratello-sorella-nonno-nipote (figlio di figlio/a) del richiedente o della moglie) o di matrimonio con il locatario;

j) Nessun componente del Nucleo familiare relativamente all'anno 2020 abbia **titolarità dell'assegnazione in proprietà** immediata o futura, di alloggio realizzato con contributi pubblici,

ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile (alloggi IACP, case parcheggio, etc.);

k) Nessun componente del Nucleo familiare sia titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, in tutto il territorio nazionale, su un alloggio/i o parte di essi, adeguato alle esigenze del nucleo familiare medesimo così come definito all'art.2lett. e) della L.R. n.54/84, fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio, oppure nel caso la titolarità sia relativa alla "nuda proprietà".

l) Di non aver richiesto, in sede di Dichiarazione dei Redditi prodotti nel 2020, la detrazione dei redditi d'imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale con contratto stipulato ai sensi della legge 431/98. principale con contratto stipulato ai sensi della legge 431/98. SI PRECISA CHE:

1. Per REDDITO COMPLESSIVO di ogni componente del nucleo familiare dovrà essere utilizzato, si esemplifica, per il modello Certificazione Unica 2021 nel quadro Dati Fiscali, il rigo 1 o il rigo 2; per il modello 730/2021, redditi 2020, il rigo 11, Quadro 730-3; per il modello Unico PF 2021 il rigo RN1 del Quadro RN, o il rigo LM8 del Quadro LM (per i contributi minimi) e/o il rigo RD11 del quadro RD; vanno obbligatoriamente computati inoltre, pena esclusione, gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi (come ad esempio l'Assegno di mantenimento, l'Indennità di Accompagnamento etc.), a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse fatta eccezione per l'indennità di accompagnamento e l'assegno di cura per paziente affetti da SLA/SMA e per pazienti non autosufficienti gravissimi (art. 3, comma 1, lettera e) della L.R. n. 10/2014, integrato dalla L.R.n. 67/2017);
2. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Ne fanno parte, inoltre, i conviventi more-uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali sino al terzo grado, gli affini sino al secondo grado, purché la convivenza sia stabile e sia dimostrata nelle forme di legge;
3. Il valore del canone di locazione corrisposto nel 2020 è quello risultante dal contratto di locazione ad uso esclusivamente abitativo primario al netto degli oneri accessori, stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente e regolarmente registrato presso l'Ufficio di Registro; il contributo sarà corrisposto in percentuale ai mesi di registrazione del contratto per l'anno 2020, anno di riferimento del fondo, le frazioni di mese inferiori ai 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo;
4. per i soggetti di cui alla precedente lettera a) il contributo viene assegnato se l'incidenza del canone di locazione sul Reddito risulti non inferiore al 14%;
5. per i soggetti di cui alla precedente lettera a) il contributo non può essere superiore a Euro 1.664,16 e non inferiore ad almeno una mensilità del canone di locazione;
6. per i soggetti di cui alla precedente lettera b) la legge 457/78 art. 21 (a cui si riferisce l'art.2 punto f) della Legge n.54/84) e successive modificazioni ed integrazioni prevede che il REDDITO COMPLESSIVO del nucleo familiare conseguito nel 2020 è diminuito di € 516,46 per ogni figlio che risulti essere a carico; agli stessi fini, qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60 per cento. Il Reddito così calcolato non deve essere superiore a Euro 15.250,00;
7. per i soggetti di cui alla precedente lettera b) il contributo viene assegnato se l'incidenza del canone di locazione sul Reddito, calcolato secondo i criteri suddetti, risulti non inferiore al 24%;
8. per i soggetti di cui alla precedente lettera b) il contributo non può essere superiore Euro 1.664,16 e non inferiore ad almeno una mensilità del canone di locazione;
9. Per i Nuclei Familiari che dichiarano reddito "ZERO" e/o nel caso in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito sia superiore al 90%, alla domanda deve essere allegata, pena l'esclusione, la documentazione indicata di seguito, attestante chi e come ha dato il sostegno economico che ha permesso il pagamento dei canoni di locazione.
10. L'erogazione dei contributi da effettuarsi in unica soluzione, è condizionata al trasferimento dei fondi da parte della Regione Puglia e comunque entro 60 giorni dalla effettiva disponibilità delle risorse assegnate. In caso di insufficienza dei fondi i contributi verranno erogati applicando alla originaria entità una riduzione proporzionale alla differenza fra la somma disponibile e l'importo complessivo delle richieste ammesse;
11. Quando il contributo è inferiore a € 25,00 non viene concesso e viene redistribuito

proporzionalmente agli altri aventi diritto;

12. NON SARANNO AMMESSE a contributo:

- le domande presentate da soggetto locatorio con vincoli di parentela ed affinità entro il secondo grado di matrimonio con il locatore;

le domande relative ai nuclei familiari composti dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico dei suoi componenti ai fini IRPEF che relativamente all'anno 2020:

- hanno titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile;
- hanno titolarità di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, in tutto il territorio nazionale, su alloggio adeguate alle esigenze del nucleo familiare, così come definito dalla L.R. n. 10/2014, art. 10 comma 2, fatto salvo il caso in cui l'alloggio si accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiara l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;
- hanno richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi, la detrazione dei redditi d'imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale;
- **hanno beneficiato della quota destinata all'affitto del c.d. reddito di cittadinanza e/o pensione di cittadinanza** di cui al D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, come stabilito dall'art. 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020. Ove non sia possibile individuare la quota destinata all'affitto percepita da parte dei richiedenti il beneficio, i **Comuni, successivamente all'erogazione dei contributi, comunicano all'INPS, la lista dei beneficiari ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto;**
- con ogni altro contributo pubblico per il sostegno alla locazione riconducibile all'emergenza sanitaria da Covid-19 percepito per l'annualità 2020, in relazione ai soli mesi per i quali si è percepito l'eventuale beneficio;
- le domande presentate dagli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica. **In ottemperanza al disposto della L.R. 15 novembre 2017n n. 45, art. 6, comma 4, lettera b), destinatari dei contributi di locazione anno 2020 potranno essere anche i coniugi separati o divorziati che versano in particolari condizioni di disagio economico, avendo i seguenti requisiti:**
 - **Genitori separati o divorziati residenti in Puglia da almeno cinque anni;**
 - **Disponibilità reddituale inferiore o pari al doppio dell'importo stabilito per l'assegno sociale minimo, determinata da pronuncia dell'organo giurisdizionale di assegnazione della casa familiare e dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento all'altro coniuge;**
 - **Presenza di figli minori o di figli non autosufficienti ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).****Ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. n. 45/2017, è escluso dai benefici il genitore che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al D.L. n. 11/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 38/2009, nonché per delitti di cui agli artt. 570 e 572 del Codice Penale.**

MODALITÀ' DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione al presente bando devono essere compilate su appositi moduli in dotazione presso l'ufficio Protocollo;

La domanda contiene un questionario - sottoforma di autocertificazione - formulato con riferimento ai requisiti di ammissibilità al concorso e alle condizioni soggettive il cui possesso da diritto al contributo relativo. Si comunica, inoltre, per gli effetti della legge 196/2003 e successive modificazioni (legge sulla privacy) che i dati personali dei concorrenti, raccolti e custoditi dal Comune, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui alla legge 431/1998.

È obbligatorio allegare alla domanda

- copia di documento d'identità del Richiedente/Dichiarante in corso di validità;

- solo per i Nuclei Familiari che dichiarano reddito "ZERO" e/o nel caso in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito sia superiore al 90%, alla domanda deve essere allegata pena l'esclusione: dichiarazione relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone oppure, nel caso in cui il richiedente dichiara di ricevere sostegno economico da altro soggetto, indicazione delle generalità di quest'ultimo e autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito e l'ammontare del reddito percepito dal proprio Nucleo Familiare, che deve essere congruo rispetto al canone versato.

Inoltre per una più spedita e corretta istruttoria della pratica, per consentire il controllo preventivo e successivo, per evitare errori e le conseguenti sanzioni civili e penali, si richiede di allegare alla domanda la seguente documentazione:

- copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
- copia della ricevuta di versamento tassa di registro del contratto relativa all'anno 2020 o documentazione attestante la scelta dell'opzione della cedolare secca;
- copie ricevute pagamento del canone per l'anno 2020;
- copia della dichiarazione dei redditi (Mod. Certificazione Unica-730-Unico 2021) di ciascun componente del nucleo familiare relativamente ai redditi percepiti nell'anno 2020 e dichiarati nel prospetto riepilogativo della domanda;
- copia dell'Attestazione anagrafica di cittadino dell'Unione Europea (per i Cittadini dell'Unione europea);
- Certificato storico di Residenza (per i Cittadini immigrati extracomunitari);
- Altra documentazione a conferma di quanto dichiarato in autocertificazione.
- documentazione a comprova della particolare situazione di debolezza sociale dichiarata;

L'erogazione del contributo avverrà a seguito di controlli, anche a campione, disposti dall'Ufficio circa la veridicità di quanto dichiarato dal richiedente e dai componenti il nucleo familiare. Il Comune si riserva di richiedere in qualunque momento la documentazione relativa ai requisiti e alle condizioni dichiarate.

Le dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi di legge (Art.75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n.445) e le relative richieste escluse dai benefici.

ATTENZIONE: Il Comune nel caso di dichiarazioni dubbie invia la documentazione agli organi competenti per il controllo dei redditi e di tutto quanto dichiarato nelle autocertificazioni.

SARÀ INOLTRE MOTIVO DI ESCLUSIONE:

- L'incompletezza della domanda di partecipazione;
- La mancata apposizione della firma del richiedente;
- La mancanza della copia del documento di identità del Richiedente in corso di validità.

Le domande di partecipazione devono essere presentate, dalla data di pubblicazione del presente Bando ed entro il 28 febbraio 2022, pena l'esclusione, presso l'UFFICIO Protocollo oppure spedite a mezzo Raccomandata al Signor Sindaco del Comune di Castelluccio dei Sauri o con l'indirizzo pec comune@pec.comune.castellucciodeisauri.fg.it e comunque pervenute all'Ufficio Protocollo entro il giorno 28 febbraio 2022.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti atti a verificare la veridicità e la correttezza delle informazioni comunicate e di richiedere in qualunque momento la documentazione relativa ai requisiti e alle condizioni dichiarate.

Castelluccio dei Sauri Lì 07 febbraio 2022

RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

F.to. Dott. Giuseppe Longo